

Disposizioni per l'assegnazione di borse e prestiti di solidarietà

del 23.11.2023 (stato al 22.07.2024)

Il Rettorato adotta:

Titolo I - Principi

- Art. 1
Scopo**
- 1 Qualora non siano accessibili altre misure di sostegno finanziario, l'Università della Svizzera italiana (di seguito semplicemente "USI") si impegna a sostenere, nei limiti delle sue disponibilità, i propri studenti nel caso in cui essi versino in una situazione di grave difficoltà economica attraverso l'assegnazione di borse e prestiti di solidarietà (cfr. art. 2).
 - 2 A tal fine, l'USI ha istituito il così denominato Fondo di Solidarietà (di seguito, semplicemente "Fondo").
 - 3 Le presenti Disposizioni stabiliscono le condizioni, la procedura e le modalità di assegnazione dei sostegni finanziari in parola.
 - 4 Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi di tutti i generi.

- Art. 2
Campo di
applicazione e
condizioni di
assegnazione**
1. Le borse e i prestiti di solidarietà possono essere assegnati agli studenti dell'USI che adempiano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a. sono ammessi a un programma di Bachelor o Master offerto dall'USI;
 - b. versano in una grave, comprovata e imprevedibile difficoltà economica tale da pregiudicare lo svolgimento degli studi;
 - c. sulla base di un giudizio sommario, essi dispongono di buone possibilità di condurre e/o di completare gli studi universitari.
 2. Eccezionalmente, alle persone che non sono ammesse a un programma di studio offerto dall'USI, ma che seguono alcune lezioni quali uditori, può essere offerta, su richiesta, una borsa di solidarietà a copertura del costo dell'iscrizione come uditore. La borsa di solidarietà in parola può essere offerta unicamente in casi particolari e allo scopo di favorire l'integrazione culturale e la socializzazione. La relativa richiesta è soggetta alla procedura di cui agli artt. 8 e seguenti.

Titolo II – Borse e prestiti di solidarietà

Art. 3 Forme di solidarietà finanziaria	<ol style="list-style-type: none">1 L'USI sostiene i propri studenti mediante le seguenti forme di solidarietà finanziaria:<ol style="list-style-type: none">a. prestito di solidarietàb. borsa di solidarietà.2 Entrambe le forme di solidarietà finanziaria possono essere destinate alla copertura (totale o parziale) della tassa accademica semestrale e/o, nei casi di particolare gravità, delle spese di sostentamento dello studente.3 L'erogazione di prestiti, rispettivamente di borse di solidarietà, viene determinata in funzione della richiesta formulata dallo studente medesimo e della gravità della situazione di difficoltà economica in cui versa lo stesso.4 Qualora la situazione di difficoltà economica in cui versa lo studente dovesse aggravarsi ulteriormente, su richiesta dello stesso, è possibile procedere alla conversione di un prestito in una borsa di solidarietà. La relativa decisione spetta alla commissione per l'assegnazione delle borse e dei prestiti di solidarietà (cfr. art. 10; di seguito semplicemente "Commissione").5 L'erogazione dei sostegni finanziari, come pure di eventuali rinnovi (cfr. art. 5), è possibile solo fino ad esaurimento del Fondo.
Art. 4 Importi e durata del sostegno finanziario	<ol style="list-style-type: none">1 Le borse e i prestiti di solidarietà vengono riconosciuti fino a un massimo di 4'000 CHF a semestre.2 Le borse e i prestiti di solidarietà sono riconosciuti per la durata di 1 anno. Lo studente può presentare una richiesta di rinnovo, conformemente all'art. 5.
Art. 5 Rinnovo del sostegno finanziario	<ol style="list-style-type: none">1. Lo studente può presentare richiesta di rinnovo del sostegno finanziario. La richiesta è soggetta alla procedura di cui agli artt. 8 e seguenti.2. Il sostegno finanziario può essere rinnovato solo a condizione che, per ciascun anno accademico, lo studente ottenga almeno 48 ECTS entro il termine della sessione esami autunnale straordinaria.3. Il rinnovo della borsa o del prestito di solidarietà non è garantito.
Art. 6 Rimborso del prestito di solidarietà	<ol style="list-style-type: none">1 Lo studente deve rimborsare l'importo del prestito di solidarietà ricevuto dall'USI. La procedura di rimborso è avviata un anno dopo la conclusione del programma di studio a cui lo studente era immatricolato.2 Qualora lo studente si trovi in grave difficoltà, su richiesta dello stesso, l'avvio della procedura di rimborso di cui al cpv. 1 può essere prorogato. La relativa decisione spetta alla Commissione.3 Su richiesta dello studente, il prestito di solidarietà può essere rimborsato ratealmente.
Art. 7 Modalità di erogazione del sostegno	<ol style="list-style-type: none">1 Di regola, la borsa o il prestito di solidarietà compensano direttamente la tassa di immatricolazione.2 Qualora il sostegno finanziario sia destinato (totalmente o parzialmente) alla copertura delle spese di sostentamento, esso viene versato direttamente allo studente.3 In casi eccezionali, nei quali l'accessibilità al sostegno finanziario offerto dall'USI emerga solo dopo che lo studente ha già provveduto al pagamento della tassa semestrale, è possibile prevedere la restituzione della tassa in parola e procedere ulteriormente alla concessione di una borsa o un prestito di solidarietà.

Titolo III – Procedura di assegnazione

Art. 8 Modalità di richiesta di una borsa o di un prestito di solidarietà	<ol style="list-style-type: none">1 La richiesta di assegnazione di una borsa o di un prestito di solidarietà deve, di regola, essere inoltrata dallo studente tra il 31.08 e il 30.09 per aiuti necessari per il semestre autunnale e tra il 31.01 e il 28.02 per aiuti necessari per il semestre primaverile. A seconda del campus di afferenza, la richiesta deve essere presentata a uno degli indirizzi seguenti:<ol style="list-style-type: none">a. borsestudio@usi.ch (campus di Lugano); ob. scholarship.arc@usi.ch (campus di Mendrisio).2 Eventuali richieste giunte oltre i termini di cui al cpv.1 potranno essere eccezionalmente valutate qualora sussistano comprovati motivi atti a giustificare la tardività.3 La richiesta viene completata tramite la compilazione di un apposito formulario.4 La richiesta di rinnovo segue le regole relative alla procedura di assegnazione (artt. 8 e seguenti).
Art. 9 Valutazione	Il personale competente afferente al Servizio Amministrazione studenti riceve la richiesta, predispone il relativo dossier ed elabora una proposta di decisione all'attenzione della Commissione (cfr. art. 10).
Art. 10 Commissione per l'assegnazione delle borse e dei prestiti di solidarietà: composizione	<ol style="list-style-type: none">1. La Commissione per l'assegnazione delle borse e dei prestiti di solidarietà è composta dai seguenti membri:<ol style="list-style-type: none">a. Prorettore per la formazione e la vita universitaria;b. Direttore operativo o un soggetto da lui delegato;c. un altro membro designato dal Rettorato.2. Un rappresentante del Servizio Amministrazione studenti partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.3. La Commissione agisce in nome e per conto del Servizio Amministrazione studenti.
Art. 11 Decisione di assegnazione	<ol style="list-style-type: none">1. La Commissione valuta la richiesta e decide a maggioranza semplice, in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione, o per via circolare, senza l'obbligo della presenza simultanea di tutti, e ritenuto l'obbligo di voto di tutti i membri.2. In caso di impossibilità di pervenire alla maggioranza, è decisivo il voto del Prorettore per la formazione e la vita universitaria.3. Nell'adozione della decisione, la Commissione osserva i seguenti principi:<ol style="list-style-type: none">a. parità di trattamento;b. proporzionalità;c. divieto di arbitrio.4. La decisione viene adottata e comunicata al richiedente in forma scritta.5. La decisione della Commissione viene comunicata tempestivamente, ma di principio entro un mese dalla scadenza dei termini di inoltro delle richieste, così come indicati nell'art 8 cpv. 1. Fanno eccezione:<ol style="list-style-type: none">a. le decisioni su richieste di rinnovo, per la valutazione delle quali è necessario attendere l'esito delle sessioni d'esame;

b. le decisioni sui casi di cui all'art. 8 cpv. 2.

- Art. 12**
Decisione di revoca
1. La Commissione può decidere di revocare immediatamente il sostegno finanziario assegnato allo studente nei casi seguenti:
 - a. abbandono degli studi;
 - b. ingiustificata mancata frequentazione dei corsi;
 2. La decisione viene adottata e comunicata allo studente in forma scritta.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 13
Trasparenza

Il Prorettore per la formazione e la vita universitaria informa il Rettorato due volte l'anno sul lavoro della Commissione, sulle borse e prestiti di solidarietà erogati e sullo stato del Fondo.

Art. 14
Rimedio giuridico

Contro la decisione della Commissione è possibile interporre reclamo al Rettorato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata (cfr. art. 63 Statuto USI).

Art. 15
Entrata in vigore

Le presenti Disposizioni entrano in vigore il 23.11.2023.
